Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 aprile 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1952, n. 337.

Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori della loro residenza, di cui all'art. 4, n. 22, del decreto Ministeriale 14 agosto 1925, è elevato a lire 60 giornaliere.

Il soprassoldo di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità di missione.

Art. 2.

Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati è elevato:

a) a lire 200 o 300 giornaliere per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore alle due o tre ore e a lire 400 giornaliere per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore:

b) a lire 800 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria;

c) a lire 1200 giornaliere per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria che richiedano il pernottamento.

Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

Art. 3.

Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 29 marzo 1952, n. 338.

Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.

Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.

Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella *B* allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 aprile 1952, n. 339.

Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, numero 333.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, è prorogato dal 31 dicembre 1951 al 30 giugno 1952, per pubblicare i piani particolareggiati di espropriazione nei comuni di Contarina, Donada, Loreo, Porto Tolle, Rosolina, della provincia di Rovigo, e nel comune di Cavarzere della provincia di Venezia.

Nei territori delimitati dal precedente comma, l'Ente espropriante e l'espropriando possono proporre ricorso alla Commissione censuaria centrale anche dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, e limitatamente alle questioni riflettenti la non corrispondenza della qualità di coltura e della classe di produttività del fondo, rispetto ai dati risultati dal catasto, in relazione a notevoli immutazioni fondiarie determinate dalle innondazioni e mareggiate dell'autunno 1951.

Tale ricorso è soggetto anche alle norme contenute nell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e nello art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in quanto risultino ad esso applicabili.

Art. 2.

Gli Enti di riforma possono pubblicare piani particolareggiati di espropriazione oltre il termine indicato nell'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e nell'art. 1 della presente legge, e fino al 30 settembre 1952, nei seguenti casi:

1) quando, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che comprendano altri terreni in luogo di quelli esonerati;

2) quando, dalla decisione dei ricorsi, contemplati nell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e nell'art. 1 della presente legge, derivi la necessità di estendere l'espropriazione anche a terreni e a ditte non compresi nei piani espropriativi pubblicati nei termini;

3) quando nei piani di espropriazione pubblicati nei termini, risultino errori materiali od omissioni che rendano necessario sostituire terreni compresi negli stessi piani con altri di reddito complessivo non superiore, o includere nei piani stessi altri terreni.

Art. 3.

Le permute menzionate nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, possono essere effettuate anche con terreni compresi in comuni confinanti con il territorio nel quale l'Ente permutante provvede all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 o della legge 21 ottobre 1950, n. 841, purchè i terreni oggetto della permuta siti fuori del comprensorio appartengano al proprietario espropriando sin dal 1° dicembre 1951.

In conseguenza l'Ente può destinare fondi del proprio bilancio alla trasformazione dei terreni risultanti da tali permute.

Art. 4.

L'Ente espropriante, nei territori determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, dalla quale risulti documentato anche l'avvenuto pagamento, le quote di imposte, di sovrimposte e di contributi obbligatori, che per legge, a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo la reale immissione in possesso, gravano sulla parte di terreno espropriato e sono a carico dell'espropriante.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — ZOLI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 aprile 1952, n. 340.

Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 aprile 1952, n. 341.

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 9. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sull'entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorchè appartenenti a questi ultimi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 342.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monsignor Francesco Pedicini », con sede nel comune di Foglianise (Benevento).

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monsignor Francesco Pedicini », con sede nel comune di Foglianise (Benevento) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 343.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Villa Tagliata, con sede in Guastalla (Reggio Emilia).

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Villa Tagliata, con sede nel comune di Guastalla (Reggio Emilia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 60. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 344.

Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta ad acquistare alcuni immobili.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 345.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio « Mattia Seccareccia », con sede nel comune di Galluccio (Caserta).

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio « Mattia Seccareccia », con sede nel comune di Galluccio (Caserta) viene eretto in ente morale, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 346.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Pro Juventute », con sede in Roma.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Pro Juventute », con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1952.

Concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Cerfone.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148 che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del 3 dicembre 1948 dei signori Simonetta Velluti Zati in Baldeschi, Maria Annunziata Velluti Zati in Prinetti e Simone Francesco Velluti Zati intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del fiume Cerfone per il tratto di un chilometro a monte e un chilometro a valle dell'incubatorio costruito lungo l'asta del torrente Cerfone a monte di ponte alla Piera in località Sotto Pianera, scorrente nel territorio del comune di Anghiari (Arezzo);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Arezzo;

Presa visione del deposito in numerario quietanza n. 31; 21484 di posizione in data 19 luglio 1951 di L. 20.000 (ventimila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Arezzo, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 27 novembre 1951, stipulato presso la prefettura di Arezzo e l'annessa planimetria facente parte integrante dei documenti ora citati, nella quale la zona acquea da limitare risulta delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura ai signori Simonetta Velluti Zati nei Baldeschi, Maria Annunziata Velluti Zati nei Prinetti e Simone Francesco Velluti Zati le acque del fiume Cerfone per il tratto di un chilometro a monte e un chilometro a valle dell'incubatorio costruito lungo l'asta del torrente Cerfone a monte di ponte alla Piera in località Sotto Pianera scorrente nel territorio del comune di Anghiari (Arezzo).

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni dieci, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 10.000 (diecimila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Arezzo è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 12 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 5, foglio n. 290. — BERITELLI

(1806)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1952.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) per l'esercizio 1951-1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 393703 del 10 dicembre 1951, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) con scadenza da uno a dodici mesi.

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1951-1952, nei tagli da L. 5000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, sono del formato carta rettangolare di mm. 450×135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Negli interspazi tra la matrice ed il buono, ed il buono e la contromatrice, vi sono due liste di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in calcografia su carta filigranata azzurrina; la firma e la numerazione sono stampate tipograficamente.

La filigrana, a chiaro-scuro, è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude in alto la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita racchiusa ai lati da motivi ornamentali; inoltre i buoni delle serie C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, portano al centro la leggenda « Lire » ed il corrispondente valore in cifre.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma ed è interrotto: ai lati, da motivi a linea nera; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro » a tratteggio su fondo ondulato; in basso, al centro, in corrispondenza della effige della Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia, e sormontato dallo stemma della Repubblica; al centro, a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco costituito dallo stemma della Repubblica e leggenda circolare « Repubblica Italiana »; a destra, da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiude una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Repubblica Italiana » « Esercizio 1951-1952 » « Buono del Tesoro al portatore » il capitale in lettere, la serie, la numerazione, l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono, la Tesoreria che pagherà la somma, il capitale in cifre ed in lettere, la data di scadenza; a sinistra: la località dove è stato rilasciato il buono, la data del rilascio e quella della valuta « Il Controllore o il Capo della Sezione di Tesoreria » la numerazione; a destra: « Il Direttore Generale del Tesoro (Bolaffi) » la somma versata, il saggio, il numero della quietanza « Il Tesoriere o il Cassiere di Tesoreria » la serie ripetuta e « Roma 1° luglio 1951 ».

La matrice, a sinistra del buono, porta su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: « Matrice » « Buono del Tesoro al portatore » « Esercizio 1951-1952 » la numerazione, la serie, il capitale in lettere, l'indicazione della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato, le date di versamento della valuta e della scadenza, la Sezione di Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono, porta sul fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: « Contromatrice » « Buono del Tesoro al portatore » « Esercizio 1951-1952 » la numerazione, la serie, il capitale in lettere, l'indicazione della Tesoreria presso

la quale il capitale è stato versato, le date di versamento della valuta e della scadenza, la Sezione di Tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato, la somma effettivamente versata, l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito, la somma da pagare in cifre.

A destra della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è una lista identica di separazione, con leggenda in carattere corsivo maiuscolo « Direzione Generale del Tesoro », stampato su fondino a motivi alternati già descritto.

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 5000, bruno composto; L. 10.000, rosso composto; L. 25.000, verde pisello; L. 50.000, avana; L. 100.000, blù; L. 500 mila, viola; L. 1.000.000, bruno; L. 2.000.000, rosso mattone; L. 5.000.000, verde nero; L. 10.000.000, grigio perla; L. 50.000.000, blù oltremare; L. 100.000.000 rosso cupo; L. 500.000.000, viola malva.

Per tutte le serie, la firma e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1951-1952 nei tagli da L. 1000, 5000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Negli interspazi tra la matrice e il buono, ed il buono e la contromatrice, vi sono due liste di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in litografia su carta filigranata azzurrina.

La filigrana a chiaro-scuro è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude in alto la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita contornata ai lati da motivi ornamentali; inoltre i buoni delle serie C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, portano al centro la leggenda « Lire » e il corrispondente valore in cifre.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma ed è interrotto: ai lati, da motivi a linea nera; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro » a tratteggio su fondo ondulato; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia, e sormontato dallo stemma della Repubblica; al centro, a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco costituito dallo stemma della Repubblica e leggenda circolare « Repubblica Italiana ».

I buoni portano una cornice, formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata, con motivi di canicorrenti.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Repubblica Italiana » « Buono del Tesoro nominativo » il capitale in lettere, l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono, la Tesoreria che pagherà la somma, il capitale in cifre ed in lettere, all'ordine di chi sarà pagato, la data di pagamento.

A sinistra: in alto, il numero della quietanza, la indicazione della Tesoreria in cui viene effettuato il versamento, le date di acquisto e della valuta, la serie; in basso, « Roma » e la data di emissione.

A destra: in alto, « Esercizio 1951-1952 » e la numerazione; in basso, « Il Direttore Generale del Tesoro ».

La matrice, a sinistra del buono, porta su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: « Matrice » « Buono del Tesoro nominativo » « Esercizio 1951-1952 » la numerazione, la serie, il capitale in lettere, l'indicazione della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato, le date di versamento e della valuta, la Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale, all'ordine di chi sarà pagato il buono, la data di pagamento « Roma » e la data di emissione.

La contromatrice, a destra del buono, porta su un fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: « Contromatrice » « Buono del Tesoro nominativo » « Esercizio 1951-1952 » la numerazione, la serie, il capitale in lettere, l'indicazione della somma effettivamente versata presso la Tesoreria, la data di versamento, l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito, la somma in cifre, la data di valuta, la Tesoreria presso la quale sarà pagato il buono, all'ordine di chi sarà pagato, la data di pagamento « Roma » e la data di emissione.

A destra della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è un'identica lista di separazione con la leggenda in carattere corsivo maiuscolo « Direzione Generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 1000, fondino celeste, cornice blù; L. 5000, fondino bruno, cornice bistro; L. 10.000, fondino rosa, cornice rosso; L. 25.000, fondino verdino, cornice verde; L. 50.000, fondino giallo, cornice arancio; L. 100.000, fondino grigio azzurro, cornice blù; L. 500.000, fondino violetto, cornice viola; L. 1.000.000, fondino bruno chiaro, cornice bruno; L. 2.000.000, fondino rosa, cornice bistro; L. 5.000.000, fondino verdino, cornice verde; L. 10.000.000, fondino grigio chiaro, cornice grigio; L. 50.000.000, fondino blù chiaro, cornice blù oltremare; L. 100.000.000, fondino roseo, cornice rosso cupo; L. 500.000.000, fondino viola malva, cornice viola nero.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei buoni al portatore e nominativi delle serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazion della Corte dei conti.

Roma, addì 24 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1952
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 332. — GRIMALDI

(1903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea (Messina) di un mutuo di L. 2.136.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1888)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 194, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Marina Salina (Messina) di un mutuo di L. 4.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1889)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frazzanò (Messina) di un mutuo di L. 955.100, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1890)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1952, registro n. 9 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli) di un mutuo di L. 4.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1886)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1952, registro n. 10 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) di un mutuo di L. 8.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(1887)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1° gennaio 1951.

(1781)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 aprile 1952, il sig. Franco Agolini viene confermato nell'incarico di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona.

(1823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,94	637 —
» Firenze	624,89	635 —
» Genova	624,90	637 —
» Milano	624,93	637,50
» Napoli	—	—
» Palermo	—	—
» Roma	624,91	638 —
» Torino	624,93	634 —
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,91	636,25

Media dei titoli del 23 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,05
Id. 3,50 % 1902	64,85
Id. 3 % lordo	65,80
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	73,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % 1936	91,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	637,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 9 aprile 1951, n. 10841, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1950 è costituita come appresso:

Presidente:
Giacinto dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Fiori dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente di clinica medica veterinaria;
Rosati prof. Togo, docente di igiene e polizia veterinaria;
Gremigni dott. Silvio, veterinario condotto.

Segretario:
Fumaroli dott. Guido.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1704)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Sassari in data 15 settembre 1946, n. 25441, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Sassari, è costituita come appresso:

Presidente:
Dessena dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:
Duce dott. Aldo, medico provinciale;
Cambuso prof. Giovanni, direttore istituto d'igiene;
Demuro prof. Paolo, direttore istituto di patologia medica;
Virdis prof. Francesco, ufficiale sanitario.

Segretario:
Sassu dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1703)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Brindisi in data 31 dicembre 1950, n. 31238, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi è costituita come appresso:

Presidente:
Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
De Marco dott. Giuseppe, medico provinciale;
Ronzini prof. Mario, docente in clinica chirurgica;
Lenti prof. Pietro, docente in patologia medica;
Fanelli dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Berino dott. Vladimiro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 8 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1705)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.